

Con la presente scrittura, a far tempo dal 24 (ventiquattro) ottobre 2014, i

Signori:

- Dott. Pierpaolo Grisetti, nato a Milano il 26 febbraio 1963, residente in Cislago (Va), vicolo Cesare Battisti 23, di professione Dottore Commercialista, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Busto Arsizio, cittadino italiano, c.f. GRSPPL63B26F205B;
- Dott. Manlio Spanu, nato a Sassari (SS) il 14 giugno 1967, residente in Trezzano sul Naviglio (MI), via Cavour n. 9, di professione Dottore Commercialista, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano, cittadino italiano, c.f. SPNMNL67H14I452K;
- Dott. ssa Patrizia Monti, nata a Casale Monferrato (AL) il 17 ottobre 1969, residente in Cislago (Va), via G. Cesare n. 150, di professione Dottore Commercialista, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Busto Arsizio, cittadina italiana c.f. MNTPRZ69R57B885G;

in appresso indicati per brevità come: "gli Associati",

premesso

che in data 23 (ventitré) ottobre 2014 è deceduto l'Associato Dott. Daniele Campana,

convengono

di modificare gli articoli 1 e 14 dello Statuto che regola la Associazione come segue:

Art. 1. - Denominazione

Lo Studio Associato come sopra costituito (in appresso indicato per brevità come "lo Studio") viene denominato: "**Studio Tributario e Societario del Dott. Pierpaolo Grisetti, del Dott. Manlio Spanu e della Dott. ssa Patrizia**

Monti, Dottori Commercialisti Associati” e, in forma abbreviata

“Studio Tributario e Societario

Grisetti Spanu Monti

Dottori Commercialisti Associati”

Art. 14. – Utili e perdite.

Fino a nuova determinazione, gli utili vengono ripartiti tra gli Associati nelle seguenti proporzioni:

- al Dott. Pierpaolo Grisetti il 46%
- al Dott. Manlio Spanu il 35%
- alla Dott. sa Patrizia Monti il 19%


In eguale misura gli Associati rispondono delle eventuali perdite.

In sede di approvazione del Rendiconto vengono determinati gli utili da distribuire e quelli da riportare a nuovo, tenuto conto della situazione finanziaria e dei programmi di sviluppo dello Studio e, in ogni caso, delle disposizioni del Regolamento.


Durante l’esercizio possono essere distribuite agli Associati somme a titolo di acconto sugli utili, sulla base degli incassi dello Studio e della situazione finanziaria.

Milano 24 novembre 2014


Dott. Pierpaolo Grisetti



Dott. Manlio Spanu



Dott. ssa Patrizia Monti



STATUTO

Art. 1. - Denominazione

Lo Studio Associato come sopra costituito (in appresso indicato per brevità come “lo Studio”) viene denominato: **“Studio Tributario e Societario del Dott. Pierpaolo Grisetti, del Dott. Manlio Spanu e della Dott. ssa Patrizia Monti, Dottori Commercialisti Associati”** e, in forma abbreviata

**“Studio Tributario e Societario
Grisetti Spanu Monti
Dottori Commercialisti Associati”**

Art. 2. - Sede

Lo Studio ha sede in Milano, in via Caradosso, n. 18.


Art. 3. – Oggetto dell’attività dello Studio

Lo Studio ha per oggetto:

- lo svolgimento in forma associata della professione di Dottore Commercialista e, quindi, la fornitura a terzi di prestazioni di lavoro autonomo in genere e in particolare di opera intellettuale, rientranti nell’ambito della professione o ad essa funzionalmente connesse;
- il coordinamento di prestazioni intellettuali, anche proprie di abilitazioni diverse.

Lo Studio può compiere tutto quanto necessario ed utile al raggiungimento dello scopo associativo e quindi:

- acquisire a qualunque titolo, e gestire, beni, mobili ed immobili, e servizi;
- compiere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, strumentali per il miglior svolgimento della professione associata
- prestare e ricevere servizi funzionalmente connessi alla realizzazione del



A handwritten signature is located at the bottom right of the page, below the stamp.

predetto scopo.

Resta comunque esclusa dall'oggetto, e preclusa allo Studio, ogni attività d'impresa nonché ogni altra attività vietata dalla legge agli Associati.

Lo Studio può procurarsi i mezzi finanziari necessari allo svolgimento della propria attività in ogni forma prevista dalla legge, e quindi anche contrarre mutui, aprire conti correnti e compiere ogni altra operazione di finanziamento, con privati o Istituti di Credito.

Art. 4. – Associati. Requisiti

Gli Associati devono possedere i requisiti previsti dalla Legge per l'esercizio della professione.

Possono essere ammessi a collaborare, all'interno dello Studio, praticanti ed altri soggetti, anche non subordinati.

Art. 5. – Attività degli Associati e dello Studio

Gli Associati svolgono la propria attività professionale esclusivamente nell'ambito dello Studio, conferendovi il risultato economico della propria opera, salvo quanto previsto dall'Art. 7.

Le prestazioni d'opera degli Associati devono essere compiute personalmente dagli Associati.

I doveri di segreto e di riservatezza si estendono a tutti gli Associati, i quali devono adoperarsi per farli osservare anche dai collaboratori, dagli ausiliari e dai dipendenti dello Studio.

Il risultato economico dell'attività professionale svolta dagli Associati nell'ambito dello Studio fa capo allo Studio. Gli onorari relativi sono perciò direttamente acquisiti dallo Studio e sono fatturati direttamente dallo Studio a proprio nome.

Viceversa e parallelamente, tutti i costi, sostenuti direttamente dallo Studio o dai singoli Associati, inerenti all'attività professionale svolta nell'ambito dello Studio, sono a carico dello Studio e quindi, quando non direttamente sostenuti dallo Studio, rimborsati ai singoli Associati che li abbiano sostenuti.

Art. 6. - Regolamento

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, l'attività degli Associati e dello Studio sono disciplinate da un Regolamento, approvato, la prima volta, dall'assemblea degli Associati ai sensi dell'Art. 12 del presente Statuto.

Il Regolamento può essere variato con successiva delibera dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 12 del presente Statuto, senza che la variazione costituisca modifica dello Statuto.


In caso di variazione del Regolamento, gli Associati dissenzienti possono recedere ai sensi dell'Art. 19 dello Statuto, con un preavviso di sei mesi.

Art. 7. – Attività escluse dal rapporto associativo

Gli Associati non possono svolgere attività attinente alla loro professione al di fuori dello Studio, fatta eccezione per le seguenti attività:

- amministratore di società ed enti,
- liquidatore di società ed enti,
- sindaco di società ed enti,
- attività didattica, studi e ricerche, pubblicazioni in materia professionale,
- altre attività consensualmente determinate volta per volta, con delibera assembleare presa con le maggioranze previste dall'Art. 12.

Le attività escluse dallo Studio restano attività professionali individuali, riferibili economicamente e giuridicamente al singolo Associato; i relativi



A handwritten signature is located at the bottom right of the page, below the stamp.

compensi sono parcellati, incassati e gestiti individualmente, a proprio nome e rischio dai singoli Associati.

Lo Studio, ai sensi di specifiche disposizioni di Regolamento, potrà determinare i principi di rimborso dei costi sopportati dallo Studio che abbia coadiuvato, con le sue strutture, all'espletamento dell'attività di cui al presente articolo.

Art. 8. - Beni e servizi appartenenti allo Studio.

I beni e i servizi destinati all'attività professionale associata vengono acquisiti dallo Studio e sono a disposizione degli Associati per l'attività professionale comune.

L'Associato non può servirsi, senza il consenso di tutti gli altri Associati, dei beni e servizi dello Studio per fini estranei a quelli dello Studio.

In deroga a quanto qui previsto sono esclusi dal rapporto associativo e fanno capo individualmente agli Associati i beni indicati nel Regolamento.

Art. 9. - Rapporti con i terzi.

Di regola, i rapporti intercorrono direttamente tra lo Studio ed i terzi, fatta eccezione per i rapporti di opera professionale, che intercorrono tra i clienti ed il singolo professionista Associato, che risponde personalmente e professionalmente del proprio operato; per altro, agli effetti economici e patrimoniali, l'attività fa invece capo allo Studio (e vale quindi la responsabilità diretta dello Studio, e solo sussidiariamente quella personale e solidale degli Associati ai sensi dell'Art. 2267 del Codice Civile).

In caso di controversia con i clienti, le conseguenze economiche comprese le spese di difesa e il risarcimento dei danni per illeciti civili e penali, sono a carico dello Studio il quale potrà rivalersi sull'Associato.

Lo Studio stipula a proprie spese adeguato contratto di assicurazione per la copertura dei rischi professionali per l'attività svolta.

Nello svolgimento degli incarichi professionali gli Associati devono rendere nota la loro appartenenza allo Studio; nei rapporti intrattenuti a titolo individuale, quali previsti dall'Art. 7, l'Associato deve rendere nota al cliente la estraneità del rapporto rispetto allo Studio.

Ogni Associato deve segnalare immediatamente agli altri Associati ed ai terzi interessati eventuali situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi relative all'assunzione e all'espletamento di incarichi.

Art. 10. – Determinazione dei corrispettivi.

Le prestazioni effettuate dallo Studio sono a titolo oneroso e il corrispettivo viene determinato dal professionista che effettua la singola prestazione nel rispetto della tariffa professionale.


Art. 11. Amministrazione - Rappresentanza

L'amministrazione e la rappresentanza dello Studio spettano disgiuntamente a ciascuno degli associati, secondo quanto previsto dagli artt. 2257 e 2266 del Codice Civile.

Art. 12. – Assemblea

Le delibere di Assemblea aventi ad oggetto:

- l'approvazione del Regolamento,
- l'ammissione di nuovi Associati,
- l'esclusione di Associati,
- le modifiche dello Statuto,
- l'esercizio di attività escluse dal rapporto associativo,
- lo scioglimento dello Studio



A handwritten signature is written below the stamp.

vengono prese da tutti gli Associati all'unanimità.

Le delibere di Assemblea aventi oggetto diverso da quelli sopra indicati, e quindi, tra l'altro, l'approvazione del Rendiconto e le modificazioni del Regolamento, vengono prese dagli Associati a maggioranza, determinata secondo le quote di partecipazione agli utili.

Art. 13. - Rendiconto

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Al termine di ogni esercizio viene redatto, entro tre mesi dalla chiusura, il Rendiconto della gestione dello Studio, secondo le norme esistenti pro tempore in materia contabile e fiscale.

Il Rendiconto indica:

- la quota del risultato economico di periodo spettante ai singoli Associati
- l'imputazione delle ritenute di competenza.

Art. 14. – Utili e perdite.

Fino a nuova determinazione, gli utili vengono ripartiti tra gli Associati nelle seguenti proporzioni:

- al Dott. Pierpaolo Grisetti il 46%
- al Dott. Manlio Spanu il 35%
- alla Dott. sa Patrizia Monti il 19%

In eguale misura gli Associati rispondono delle eventuali perdite.

In sede di approvazione del Rendiconto vengono determinati gli utili da distribuire e quelli da riportare a nuovo, tenuto conto della situazione finanziaria e dei programmi di sviluppo dello Studio e, in ogni caso, delle disposizioni del Regolamento.

Durante l'esercizio possono essere distribuite agli Associati somme a titolo di

acconto sugli utili, sulla base degli incassi dello Studio e della situazione finanziaria.

Art. 15. – Libri dello Studio

Oltre alle scritture previste dalle norme civili e fiscali vigenti, lo Studio tiene:

- il Libro delle delibere, sul quale viene riportato il Regolamento, le sue modificazioni e le delibere dell'Assemblea
- Registri dei beni degli Associati o dei terzi in uso presso lo Studio, e dei beni dello Studio in uso presso terzi, come indicati dal Regolamento.

Art. 16. – Fondo Comune e Finanziamenti


Il Fondo Comune è composto dagli eventuali specifici apporti proporzionali degli Associati e dagli utili maturati non distribuiti e accantonati.

Gli Associati possono provvedere al fabbisogno dello Studio mediante apporti di denaro e/o mezzi, anche non proporzionali alle loro quote di partecipazione, quindi effettuati a titolo di mutuo, anche oneroso, come stabilito dal Regolamento, e con obbligo di restituzione quando il fabbisogno sia venuto meno.

Gli Associati partecipano al Fondo Comune nelle proporzioni di partecipazione agli utili pro-tempore accantonati.

In caso di scioglimento del rapporto associativo, limitatamente ad un Associato o per scioglimento dello Studio, i singoli Associati hanno esclusivamente un diritto di credito per la liquidazione:

- della quota del Fondo Comune;
- della quota degli utili dell'esercizio in corso al momento del verificarsi dello scioglimento del rapporto;
- degli eventuali finanziamenti effettuati.



Two handwritten signatures in black ink, one above the other, located at the bottom right of the page.

Le quote di partecipazione al Fondo Comune hanno carattere strettamente personale e non sono trasferibili, in tutto o in parte, in proprietà, godimento o garanzia.

Art. 17. – Imposte e ritenute

Le imposte, tasse e contributi specificamente relativi all'attività professionale svolta in forma associata sono a carico dello Studio; le imposte, tasse e contributi personali degli Associati restano a loro carico.

Le ritenute vengono imputate ai singoli Associati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili.

Art. 18. – Durata. Modificazioni statutarie.

Il presente accordo è stipulato a tempo indeterminato.

Lo Statuto può essere modificato come stabilito all'Art. 12.

Lo Studio può essere sciolto solo con il consenso di tutti gli Associati.

Ogni variazione della compagine dello Studio deve essere resa nota ai terzi con mezzi idonei.

Art. 19. – Recesso

Ogni Associato può recedere dallo Studio dandone comunicazione mediante lettera raccomandata agli altri Associati con preavviso di un anno.

Gli altri Associati possono non avvalersi in tutto o in parte del periodo di preavviso, nel qual caso la dichiarazione di recesso avrà efficacia dalla data che lo Studio comunicherà all'Associato recedente.

Durante il periodo di preavviso, ove concesso, l'Associato recedente deve portare a termine le singole prestazioni in corso; nonché, ove possibile e il cliente acconsenta, passare formali consegne del lavoro in corso di svolgimento dal medesimo trattato, in modo da non arrecare danno alla

clientela.

Art. 20. – Esclusione e sospensione

Gli Associati possono essere esclusi dallo Studio ai sensi dell'Art. 2286 del Codice Civile.

La sospensione di un Associato dall'esercizio della professione comporta la sospensione dei suoi diritti connessi al rapporto Associativo.

Art. 21. – Inabilità. Morte.

In caso di morte di uno degli Associati, gli altri devono liquidare la quota agli eredi.

Oltre all'ipotesi di cui sopra, il rapporto sociale si scioglie limitatamente ad un Associato nei seguenti casi:


- in caso di permanente e comprovata inabilità allo svolgimento dell'attività professionale
- in caso di malattia o inidoneità temporanea che comporti un'assenza dallo Studio superiore a sei mesi

In caso di malattia o inidoneità temporanea a svolgere l'attività professionale per un periodo superiore a due mesi, verrà transitoriamente rettificata la quota di partecipazione agli utili riducendola della metà per il periodo di inidoneità o malattia.

Art. 22. – Liquidazione della quota.

In caso di scioglimento del rapporto limitatamente ad un Associato, per volontà, per morte, o nelle altre ipotesi previste dallo Statuto, lo Studio liquiderà all'Associato o ai suoi eredi:

- la quota del Fondo Comune;
- la quota di utili di spettanza sulla base delle prestazioni effettuate e dei



Handwritten signature.

costi di competenza dello Studio sino alla data di scioglimento del rapporto, (criterio di competenza);

- gli eventuali finanziamenti effettuati.

A tal fine verrà al più presto redatta apposita situazione patrimoniale ed economica dello Studio alla data di effetto dello scioglimento del rapporto; in mancanza di accordo sulla determinazione dei valori, questi verranno determinati mediante arbitrato ai sensi dell'Art. 29 del presente Statuto.

Per i rapporti in corso alla data dello scioglimento si applica il successivo Art. 23.

I beni e i diritti di cui è titolare lo Studio sono da valutare in base al valore corrente.


Nessun altro diritto (per clientela, avviamento o altro titolo) spetterà all'Associato da liquidare.

La liquidazione della quota dell'Associato è a carico dello Studio che provvederà al pagamento del proprio debito nei confronti dell'Associato o dei suoi eredi come segue:

- la quota di Fondo Comune che risulta dall'ultimo Rendiconto approvato: entro due mesi dalla data dello scioglimento del rapporto;
- la quota di utili maturati pro quota: entro tre mesi dall'approvazione del Rendiconto annuale dello Studio;
- il credito derivante da eventuali finanziamenti effettuati, comprensivo degli eventuali oneri relativi: entro sei mesi dalla data di scioglimento del rapporto.

Art. 23. – Responsabilità dell'Associato uscito e dei suoi eredi.

In caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un Associato,



l'Associato uscente o i suoi eredi risponderanno per le obbligazioni sociali sino al giorno in cui si verifica lo scioglimento ai sensi dell'Art. 2290 Codice Civile.

Art. 24. – Scioglimento e liquidazione.

Lo Studio si scioglie:

- per volontà unanime degli Associati,
- per mancanza della pluralità degli Associati, se nel termine di sei mesi questa non viene ricostituita,


Al verificarsi di una clausola di scioglimento, gli Associati si accorderanno sul modo di liquidare il patrimonio dello Studio, anche senza ricorrere a procedimento formale di liquidazione; in mancanza di accordo, la liquidazione verrà effettuata da uno o più liquidatori. La carica di liquidatore verrà assunta da persona nominata dalla maggioranza degli Associati.

In mancanza di accordo la designazione verrà effettuata mediante arbitrato ex Art. 29 del presente Statuto.

Art. 25. Altre clausole in caso di scioglimento.

In ogni caso di scioglimento del rapporto Associativo, sia dell'intero Studio, sia limitatamente ad un singolo Associato, viene espressamente convenuto che:

- gli Associati si impegnano a non far nulla che possa turbare la libertà di scelta dei clienti di continuare il rapporto professionale con il professionista che il cliente preferirà,
- i beni di proprietà dei singoli Associati, in uso allo Studio, verranno restituiti al proprietario,
- i beni e i rapporti contrattuali conferiti dagli Associati uscenti verranno



Handwritten signatures at the bottom right of the page.

assegnati ai conferenti, su loro richiesta

Ogni professionista uscente potrà liberamente utilizzare per la propria attività professionale i testi, le procedure di lavoro, i programmi ed ogni altra forma di know-how in possesso dello Studio alla data di uscita, con espresso divieto di cederli o darli in uso a terzi per attività ed in forme diverse da quelle relative all'esercizio della propria professione.

Art. 26. – Rapporti transitori al momento dell'ingresso di un Associato nello Studio

Al momento dell'ingresso di un Associato nello Studio viene redatto un elenco dei beni e dei rapporti contrattuali in corso a nome dell'Associato che debbono essere trasferiti quanto prima allo Studio, in proprietà o in godimento, e di quelli che restano di competenza esclusiva dell'Associato, come da Regolamento.

Viene data notizia a tutti i terzi contraenti (clienti e fornitori) dell'avvenuto ingresso dell'Associato nello Studio.

Per i rapporti contrattuali in corso che si intende trasferire allo Studio ma che non possono essere trasferiti immediatamente (es: affitti, abbonamenti, assicurazioni, canoni, e simili) i rapporti continuano in capo al nuovo Associato sino al momento in cui sarà possibile effettuare voltura o nuovo contratto; però tutti gli effetti economici del rapporto stesso passano allo Studio e verranno adeguatamente gestiti sia contabilmente che od ogni effetto, anche fiscale.

Per i beni e rapporti personali dei singoli Associati che restano di competenza dell'Associato ma vengono utilizzati nello Studio o per lo Studio, l'utilizzo si intende a titolo gratuito e il titolare potrà chiedere unicamente il rimborso delle

relative spese, anche di manutenzione e di riparazione, conseguenti all'utilizzo del bene/rapporto nello Studio o per lo Studio.

Il lavoro svolto prima dell'ingresso nello Studio da parte di un nuovo Associato, resta di competenza dell'Associato, con relativi compensi, costi e rischi.

Art. 27. – Rapporti transitori al momento dell'uscita di un Associato dallo Studio.

Al momento dell'uscita di un Associato dallo Studio potrà essere redatto un elenco dei beni e dei rapporti contrattuali in corso a nome dello Studio da trasferire a lui come assegnazione in natura in conto liquidazione della quota.

Verranno altresì consegnati all'Associato uscente i beni di sua personale proprietà, come indicati nel Regolamento.


Verrà data notizia a tutti i terzi contraenti (clienti, fornitori) dell'avvenuta uscita dell'Associato dallo Studio, procedendo in modo analogo, ma inverso, a quanto sopra descritto per l'ingresso degli Associati.

Art. 28. – Rinvio.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Atto Costitutivo o dal Regolamento, gli Associati convengono che i rapporti connessi all'Associazione vengano disciplinati dalla normativa vigente in materia di professioni intellettuali e, in quanto compatibile, di società semplice.

Art. 29. – Clausola Arbitrale.

Qualsiasi controversia inerente o conseguente al presente Statuto, al Regolamento ed ai rapporti che ne derivano sarà deferita al giudizio di un arbitro unico, il quale deciderà la controversia secondo equità in contraddittorio delle parti o loro aventi causa, irrisolvibile, inappellabilmente



e senza formalità di procedura.


L'arbitro, salva diversa unanime designazione, verrà designato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti nella cui circoscrizione l'Associazione ha sede, a richiesta della parte più diligente.

Le spese di questo atto e conseguenti sono a carico dello Studio.


Tutte le prestazioni derivanti dall'attività dello Studio sono soggette ad IVA; si chiede pertanto la registrazione dell'atto a tassa fissa.

Milano, 24 novembre 2014

Dott. Pierpaolo Grisetti



Dott. Manlio Spanu



Dott. ssa Patrizia Monti



N. 161.072 REP.

Certifico io sottoscritto dott. **ALFONSO COLOMBO**, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, vere ed autentiche le sovra apposte firme dei signori:

- Dott. **PIERPAOLO GRISETTI**, nato a Milano il 26 febbraio 1963, residente in Cislago (Va), vicolo Cesare Battisti n. 23;
- Dott. **MANLIO SPANU**, nato a Sassari (SS) il 14 giugno 1967, residente in Trezzano sul Naviglio (MI), via Cavour n. 9;
- Dott. ssa **PATRIZIA MONTI**, nata a Casale Monferrato (AL) il 17 ottobre 1969, residente in Cislago (Va), via G. Cesare n. 150;

della cui personale identità io notaio sono certo i quali hanno firmato in mia presenza la presente scrittura privata da me letta alle parti.

Milano, ventiquattro novembre duemilaquattordici, nel mio studio in Via Borgogna n. 5.



